



raccordo (gallerie)

La società dichiara di aver acquistato una pala gommata "Caterpillar", modello "988K", al prezzo di 640.000 euro oltre Iva, messa in funzione il 26 aprile 2018, in possesso delle caratteristiche per soddisfare i requisiti obbligatori previsti dalle categorie definite nell'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

I dati tecnici del bene in esame sono riportati nell'istanza di interpello e nei documenti a corredo, in allegato, cui si rinvia per completezza di trattazione.

In particolare, la Società chiede di conoscere se il sopra citato bene può fruire del beneficio di cui all'articolo 1, commi 9 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), cd. "iper ammortamento", sebbene lo stesso presenti una interconnessione discontinua con il sistema aziendale e un impiego manuale, oltre che automatizzato.

In particolare, l'istante chiede se, ai fini della fruizione dell'agevolazione in commento, *"sia richiesto che la macchina di cui trattasi debba essere utilizzata esclusivamente in maniera automatizzata e con una connessione sempre attiva, oppure se possa essere talora utilizzata in assenza di istruzioni ricevute da remoto (giacché momentaneamente impiegata in operazioni che non lo richiedono) e possa risultare talora disconnessa per causa di forza maggiore (l'assenza di connessione internet)"*.

Con riferimento alla concreta fattispecie rappresentata, l'istante, con documentazione integrativa del 31 gennaio 2019, acquisita con prot. RU n. 24489, precisa che *"non sussistono (...) attività svolte in assenza di interconnessione o momenti in cui la macchina non è interconnessa: quello che può accadere è che, a causa della momentanea assenza di campo, la macchina non sia in grado di ricevere né di trasmettere dati. La momentanea assenza del segnale telefonico, comunque, non impedisce alla pala gommata di registrare i dati dell'attività svolta mentre essa si trova in una galleria o in altre zone prive di segnale, che sono inviati al sistema appena questo ritorna; lo stesso vale per la ricezione delle istruzioni da remoto. (...)"*.

Inoltre, l'istante, con la sopra citata documentazione integrativa, chiarisce che

l'unica attività svolta dal suddetto bene senza che si renda necessaria la ricezione di istruzioni da remoto è la preparazione del terreno (*pile cleanup*), attività che, nell'anno 2018, ha rappresentato il 7,23% dell'attività svolta dalla pala gommata.

Al riguardo, comunque la società precisa che, nella denegata ipotesi in cui l'impiego della pala gommata nell'attività di preparazione del terreno dovesse ritenersi produttivo di effetti sull'agevolazione di cui trattasi, riducendone in qualche modo la misura, provvederà a ubicare presso [redacted] (sede presso la quale è attualmente operante la pala gommata) una pala gommata priva dei requisiti per l'iperammortamento, da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di preparazione del terreno, dedicando la pala oggetto del presente interpello esclusivamente alle attività che richiedono costantemente la ricezione di istruzioni da remoto.

La società chiede altresì di sapere se può fruire dell'integrale beneficio in commento, sebbene l'interconnessione del bene sia avvenuta nel corso del periodo d'imposta (la palla gommata è stata acquistata il 26 aprile 2018) e non all'inizio dello stesso.

In caso di esito negativo al suddetto quesito, la società chiede di applicare un criterio proporzionale determinato dal rapporto tra il tempo di utilizzazione del bene con interconnessione e il tempo complessivo del suo impiego.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

La società è del parere che la spettanza dell'agevolazione non sia subordinata all'utilizzo esclusivo del bene in maniera interconnessa e automatizzata né la sua misura varia in base alla percentuale di effettivo utilizzo dello stesso secondo tali modalità.

A opinione della società, affinché la *ratio* della disposizione normativa di cui all'articolo 1, commi 9-13, della legge n. 232 del 2016 sia rispettata, occorre che il bene, dotato delle caratteristiche tecniche richieste, risulti interconnesso con il sistema

informativo.

Nessuna disposizione normativa impone di mantenere il bene agevolato sempre interconnesso con il sistema gestionale sin dalla sua attivazione; è, invece, naturale, ad avviso dell'istante, che il bene agevolato possa risultare disconnesso durante il periodo di inattività oppure per cause di forza maggiore e che possa essere talora, purché sporadicamente, utilizzato in modalità non automatizzata.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere non implica o presuppone un giudizio in merito agli ulteriori requisiti per fruire della disciplina del cd. iper ammortamento.

I commi 9 e seguenti dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2017 hanno introdotto la possibilità, per i soli titolari di reddito d'impresa, di maggiorare il costo di acquisizione, nella misura del 150 per cento (c.d. iper ammortamento), per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 (o entro il 30 settembre 2018 a determinate condizioni), che sono funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave "Industria 4.0"; si tratta di beni a elevatissima tecnologia, interconnessi, elencati nell'allegato A alla Legge di bilancio 2017.

Tale misura è stata prorogata con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di bilancio 2018), che ha previsto la misura dell'iper ammortamento anche per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Con riferimento al caso in esame si rappresenta che il paragrafo 6.1.2 della circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 ha chiarito che "*le indagini riguardanti la effettiva*

*riconducibilità di specifici beni materiali ad una delle categorie ammissibili all'iperammortamento (elencate analiticamente nel richiamato allegato A) comportano accertamenti di natura tecnica che involgono la competenza del Ministero dello Sviluppo economico".*

Con nota acquisita con prot. RU n. 70997 del 27 marzo 2019 il Ministero dello Sviluppo Economico, nel merito, ha rappresentato quanto segue: "*i profili oggetto della richiesta di parere attengono alla conferma che:*

*i. la società istante possa accedere al beneficio a partire dall'inizio del periodo d'imposta in cui è avvenuta l'interconnessione, ancorché questa sia concretamente avvenuta nel corso del periodo d'imposta e non all'inizio dello stesso;*

*ii. non ostino all'applicazione della disciplina dell'iperammortamento le circostanze che il bene in questione, a causa della mancanza di segnale telefonico e satellitare in alcune aree del bacino marmifero, non sia continuamente interconnesso e che, inoltre, per una tipologia di lavorazione residuale (attività di preparazione del terreno "pile cleanup") venga impiegato manualmente e non in maniera automatizzata.*

*Al riguardo, con riferimento specifico al primo profilo, si conferma che, sul piano generale, la maggiorazione a titolo di iperammortamento - essendo strettamente collegata all'applicazione dell'ammortamento ordinario - decorre per intero dal periodo d'imposta in cui si verifica l'interconnessione al sistema informativo dell'azienda a prescindere dalla data in cui avvenga detta interconnessione.*

*Quanto al secondo profilo, alla luce degli elementi di fatto evidenziati dall'istante, secondo i quali l'assenza (temporanea) di interconnessione sarebbe dovuta a peculiari condizioni di utilizzo e non da un'inidoneità intrinseca del bene a soddisfare tale requisito, né da una discrezionalità dell'impresa nell'acquisizione di beni con differenti caratteristiche tecnologiche, si ritiene che tali circostanze non compromettano l'applicazione del beneficio; con la dovuta precisazione che il periodo in cui il bene opera in mancanza di interconnessione non deve essere preponderante*

*rispetto al periodo in cui tale interconnessione è presente.*

*L'istante, infatti, segnala che, per condizioni oggettive dovute alla mancanza di campo telefonico e satellitare in alcune zone dell'area di cava in cui il bene è destinato a operare - individuate dall'istante nelle gallerie e in alcune porzioni marginali dell'area di cava -, il bene, pur continuando a collezionare dati e a essere concretamente interconnesso, non è in grado di ricevere né di trasmettere le informazioni a causa dell'assenza localizzata e temporanea del campo telefonico e satellitare; su questo punto, è il caso di precisare che, in linea generale, si sarebbe giunti invece a un parere negativo qualora la mancanza di interconnessione fosse dovuta a un'evidente deficienza dell'architettura di rete dell'impresa oppure a una discrezionalità nella scelta tra beni con differenti caratteristiche tecnologiche sotto il profilo della capacità di connessione dati.*

*Anche con riferimento all'ulteriore circostanza evidenziata, vale a dire all'utilizzo manuale del bene per le attività di preparazione del terreno ("pile cleanup"), si ritiene che tale elemento non pregiudichi l'applicazione del beneficio qualora si tratti di una situazione sostanzialmente marginale: nella specifica fattispecie si ritiene che, stando agli elementi di fatto evidenziati dalla società nella documentazione integrativa - che, con riferimento alle attività svolte nel 2018, stimano pari al 7,23% il periodo di utilizzo del bene in modalità manuale -, tale condizione di marginalità sia rispettata. "*

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della Toscana, viene resa dalla scrivente sulla base di quanto previsto al paragrafo 2.8 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 4 gennaio 2016, come modificato dal Provvedimento del 1° marzo 2018.

**IL DIRETTORE CENTRALE**

**Michele Andriola**

**(firmato digitalmente)**